



Bruxelles, 17 dicembre 2020  
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)  
datato 17 agosto 2020

### **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

#### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'IMPORTAZIONE E DELL'ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di appurare se occorre ottenere la licenza di esportazione per i beni culturali spediti nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

Ai portatori di interessi si rammenta altresì che, dopo la fine del periodo di transizione, vigerà in forza del diritto dell'Unione il divieto generale di introdurre dal Regno Unito nell'Unione beni culturali esportati illegalmente, siano essi originari dello stesso Regno Unito o di qualsiasi altro paese terzo.

### **N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- le questioni relative alla restituzione dei beni culturali;
- le procedure e formalità doganali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

### **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più<sup>6</sup> al Regno Unito<sup>7</sup> il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali<sup>8</sup> e il regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali<sup>9</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

<sup>6</sup> Il divieto generale sancito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880 si applica dal 28 dicembre 2020 (articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento (UE) 2019/880).

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord di queste norme, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1.

## 1. ESPORTAZIONI DELL'UNIONE

### 1.1. Licenze di esportazione verso il Regno Unito

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 116/2009, l'esportazione dei beni culturali elencati nell'allegato I<sup>10</sup> è subordinata a una licenza di esportazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro. Dopo la fine del periodo di transizione l'obbligo di licenza vigerà per l'esportazione di tali beni culturali dal territorio doganale dell'UE verso il Regno Unito, le Isole Anglo-normanne o l'Isola di Man.

### 1.2. Licenze di esportazione verso altri paesi terzi

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009, la licenza di esportazione dev'essere rilasciata:

- da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovava lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993; oppure,
- dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito a una spedizione lecita da uno Stato membro verso detto paese terzo.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 116/2009, la licenza di esportazione è valida in tutta l'Unione.

Dopo la fine del periodo di transizione le licenze di esportazione rilasciate dal Regno Unito in forza del diritto dell'Unione non sono più valide per le spedizioni di beni culturali da uno Stato membro dell'UE a un paese terzo. Se in conseguenza di ciò l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE dovrà rilasciare nuovamente una licenza di esportazione già rilasciata dall'autorità competente del Regno Unito, la licenza precedente potrà essere presa in considerazione ai fini del nuovo rilascio.

## 2. INTRODUZIONE E IMPORTAZIONE NELL'UNIONE

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880, che **vieta l'introduzione nell'Unione di beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo**, sarà applicabile dal **28 dicembre 2020**. Dopo la fine del periodo di transizione l'introduzione dal Regno Unito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente, siano essi originari dello stesso Regno Unito o di un altro paese terzo, dovrà sottostare a tale divieto generale.

---

<sup>10</sup> Ad esempio, mobili aventi più di 50 anni o libri aventi più di 100 anni di valore superiore a 50 000 EUR; carte geografiche stampate aventi più di 200 anni di valore superiore a 15 000 EUR - cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009.

**A più lungo termine**<sup>11</sup> l'importazione dal Regno Unito nell'UE di beni culturali creati o scoperti nello stesso Regno Unito o in qualsiasi altro paese terzo sarà subordinata a **licenza di importazione**, per i beni elencati alla parte B dell'allegato (articolo 4 del regolamento (UE) 2019/880) o a **dichiarazione dell'importatore** alle dogane dell'UE, per i beni elencati alla parte C del medesimo allegato (articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880).

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e condizioni ivi stabilite la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

### **Esempio:**

un bene culturale, la cui circolazione è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito come se stesse circolando tra due Stati membri (ossia senza obbligo di licenza).

## **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>12</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>13</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>14</sup>.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 116/2009 e il regolamento (UE) 2019/880 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Una volta istituito il sistema elettronico centralizzato previsto all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880 e al più tardi entro il 28 giugno 2025 (articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2019/880).

<sup>12</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>13</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>14</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>15</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 47 dell'allegato 2 del protocollo. Il regolamento (UE) 2019/880 è stato aggiunto all'allegato con decisione n. 3/2020 del comitato misto del 17 dicembre 2020;

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna. Più nello specifico ciò significa anche che:

- la circolazione dei beni culturali dall'Unione all'Irlanda del Nord non costituisce esportazione ai fini del regolamento (CE) n. 116/2009;
- la circolazione dei beni culturali dall'Irlanda del Nord a un paese terzo o alla Gran Bretagna costituisce esportazione ai fini del regolamento (CE) n. 116/2009<sup>16</sup>;
- la circolazione dei beni culturali dall'Irlanda del Nord all'UE non è costituita esportazione ai fini del regolamento (UE) 2019/880;
- la circolazione dei beni culturali da un paese terzo o dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord costituisce esportazione ai fini del regolamento (UE) 2019/880. Pertanto, dopo la fine del periodo di transizione sarà vietata l'**introduzione** nell'Irlanda del Nord di beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo, ivi compresi quelli spediti dalla Gran Bretagna<sup>17</sup>;
- dal momento in cui diventa operativo il sistema elettronico centralizzato per l'importazione di beni culturali (sistema ICG) di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento 2019/880, e al più tardi entro il 28 giugno 2025:
  - gli operatori dovranno chiedere all'autorità competente dell'Irlanda del Nord licenze d'importazione per i beni culturali delle categorie elencate nella parte B dell'allegato del regolamento, che devono importare da un paese terzo o che devono essere spediti dalla Gran Bretagna;
  - gli operatori dovranno presentare all'autorità competente dell'Irlanda del Nord dichiarazioni dell'importatore per i beni culturali delle categorie elencate nella parte C dell'allegato del regolamento, che devono importare da un paese terzo o che devono essere spediti dalla Gran Bretagna.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>18</sup>; e
- invocare il reciproco riconoscimento delle licenze di esportazione rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> L'obbligo relativo alle esportazioni sancito dal regolamento (CE) n. 116/2009 discende da obblighi internazionali dell'Unione (convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali) - cfr. articolo 6, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>17</sup> Tale divieto non comporta controlli sistematici ma se ad esempio le autorità nazionali dell'Irlanda del Nord ricevono informazioni su spedizioni sospette o se nel corso di controlli casuali trovano una spedizione di beni culturali importati illegalmente, sarà loro dovere intercettarla e prendere tutte le misure del caso.

<sup>18</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>19</sup> Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- non è invocabile la licenza di esportazione rilasciata dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per spedizioni dall'UE verso un paese terzo.
- Quando sarà operativo il sistema ICG e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord rilascerà licenze di importazione, non sarà possibile avvalersene per le importazioni da un paese terzo nell'UE.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di importazione ed esportazione di beni culturali ([https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/cultural-goods\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en)) riporta informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Fiscalità e unione doganale